



FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

OGGETTO: Determina per la proroga della Polizza di Assicurazione All Risk Elettronica stipulata con la Synkronos Italia SrL - Polizza n. A23/23/006399

Il Direttore del Fondo

premessso che

- E' stata sottoscritta con Synkronos Italia SrL una polizza assicurativa per tutte le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati nonché le macchine da ufficio di proprietà, scadente il 31/12/2018;
- nel corso del 2018 il Fondo ha avviato, con l'assistenza del proprio broker, un programma di riallineamento di tutte le polizze assicurative sottoscritte con l'obiettivo di renderne organica la gestione;
- a tal fine, il Fondo ha pubblicato, il 5 settembre 2018, un Avviso per l'indagine di mercato per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione ad una procedura negoziata per l'affidamento di alcuni servizi assicurativi, tra cui quello relativo all'Assicurazione All Risk Elettronica per la durata di 3 anni;
- in vista della pubblicazione del predetto Avviso il Fondo, in data 30 luglio 2018, ha disdetta la polizza assicurativa stipulata con Synkronos Italia SrL scadente al 31 dicembre 2018;
- tuttavia, dopo la pubblicazione del predetto Avviso è subentrato, in data 18 ottobre 2018, l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- il Fondo ha ritenuto opportuno adeguarsi prontamente a tale obbligo, sicché non ha dato corso all'Avviso già pubblicato volendo indire una nuova procedura utilizzando l'apposita piattaforma di e_procurement nel frattempo acquista;
- in attesa dell'avvio della nuova procedura riguardante i servizi assicurativi, ivi compresi quello relativo alla stipula di un'assicurazione All Risk Elettronica, è necessario prorogare quella in essere per un periodo massimo di sei mesi e per un premio di € 918,65 ;
- che la società DUAL Italia SpA - Divisione Synkronos (nel frattempo la Synkronos Italia SrL è assorbita per incorporazione dalla DUAL Italia SpA) si è resa disponibile a prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni, non tenendo conto della disdetta inviata;

visti

- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. n. 81 del 2008, in particolare l'art. 26 comma 3 che, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente determina e del fatto che l'appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, non rileva rischi da interferenze e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenza, di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016, è pari ad € 0,00 (zero);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo Banche Assicurazioni



nella sua ultima revisione approvata.

considerato che

è possibile procedere alla cd. proroga tecnica di sei mesi del servizio in oggetto

**Tanto premesso, il Direttore di Fondo
Stabilisce e delibera**

quanto segue:

- la disdetta della polizza in oggetto è annullata e priva di effetti;
- dispone ed autorizza la proroga tecnica di sei mesi, non rinnovabile, della polizza in oggetto stipulata con DUAL Italia SpA - Divisione Synchronos per il periodo dal 31 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 e per un premio assicurativo di € 918,65 , in attesa dell'aggiudicazione del servizio in virtù dell'emananda nuova procedura;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Roma 10/1/2019

Il Direttore